



Istituto comprensivo "Arbe - Zara"

Viale Zara n. 96 (via Arbe, 21) - 20125 MILANO
C.F. 80124730153 – Cod. Mecc. MIIC8DG00L
Milano 02/88467600

Sito Istituto: www.icarbezara.edu.it – posta istituzionale: MIIC8DG00L@istruzione.it
posta certificata: MIIC8DG00L@pec.istruzione.it
Codice univoco per fatturazione elettronica **UF58DE**

Circolare n° 42
Milano, 1 ottobre 2024

- Ai docenti
- Ai genitori
- Al sito web
- Atti

BREVE GUIDA PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Quanti sono i componenti per il Consiglio di Istituto?

Per gli Istituti scolastici oltre i 500 alunni: 8 genitori + 8 docenti + 2 ATA + il preside

Chi può essere eletto?

Tutti i genitori (o chi ha la patria potestà), tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea) e tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea).

ATTENZIONE: i genitori rappresentanti di classe possono contemporaneamente essere anche rappresentanti di Istituto

Come funziona la commissione elettorale?

In ogni scuola la Commissione è composta da 2 genitori + 2 docenti + 1 ATA ed è designata dal Dirigente Scolastico, che può anche rinnovarla. Viene nominata non oltre il 45° giorno antecedente le elezioni con decreto del Dirigente Scolastico.

La Commissione Elettorale prende atto, da parte del Dirigente, del luogo del seggio, dei nominativi (elenchi dell'elettorato attivo –genitori-insegnanti-ATA che devono essere firmati dalla Commissione stessa) e deposita in segreteria gli Elenchi firmati con avviso al sito web entro il 25° giorno antecedente le votazioni presso la Segreteria dell'Istituto, termine ultimo 23 ottobre 2024.

Riceve inoltre le liste che devono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari della lista direttamente alla segreteria della commissione elettorale, la cui sede coincide con gli Uffici di segreteria dell'I.C., dalle ore 10 del 20° giorno (28 ottobre 2024) e non oltre le ore 10 del 15° giorno (2 novembre 2024) antecedente a quello fissato per le votazioni. Vale a dire che la commissione riceve le liste dalle ore 9:00 del 28 ottobre 2024 alle ore 12:00 del 4 novembre 2024. La Commissione Elettorale cura l'affissione all'albo delle liste dei candidati consegnandole in segreteria per la pubblicazione.

Nella successiva convocazione del 4 novembre 2024 la Commissione Elettorale si riunisce, visiona le liste pervenute e dà comunicazione di affissione, e se non ci sono stati ricorsi entro il 5° giorno dall'affissione (9 novembre) le approva e fornisce indicazioni sul seggio elettorale consegnando il materiale elettorale ai presedenti dei seggi 4 gg prima delle votazioni.

ATTENZIONE: Chi fa parte della commissione elettorale non può essere candidato

Come si preparano le liste?

Le liste sono differenziate per docenti, genitori e ATA.

Ogni lista deve avere un motto.

Le scuole possiedono una modulistica già predisposta, che può essere ritirata presso la sede della segreteria dell'Istituto.

Chi sono i presentatori di lista e quante firme si devono raccogliere per presentare una lista?

Ogni lista deve essere sottoscritta e presentata.

In ogni modulo c'è uno spazio in cui inserire i sottoscrittori della lista (diversi dai candidati);

- se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono meno di 10, sono sufficienti 2 firme di elettori appartenenti alla stessa componente;

- se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono meno di 100, sono sufficienti 1/10 delle firme di elettori appartenenti alla stessa componente;

- se gli elettori (sia genitori, sia docenti, sia ATA) sono più di 100, sono necessarie 20 firme di elettori appartenenti alla stessa componente.

Chi può sottoscrivere la lista?

Sottoscrivono tutti coloro che hanno diritto al voto per quella componente, dunque anche i candidati e i membri della commissione elettorale. Deve essere chiaro che, firmando per sottoscrivere una lista, non si diventa automaticamente candidati per la propria componente, ma semplicemente si sta permettendo alla lista di essere presentata. Ciascun firmatario può sottoscrivere solamente una lista relativa alla propria componente.

ATTENZIONE: Il presentatore di lista è il primo sottoscrittore della lista stessa, ne è considerato il rappresentante ufficiale, non può essere candidato, non può far parte del Seggio Elettorale né della Commissione Elettorale. Effettua e riceve, per conto della lista, le comunicazioni e gli atti previsti; può indicare un elettore quale rappresentante di lista presso il Seggio.

ATTENZIONE: i sottoscrittori di una lista non possono essere sottoscrittori o candidati di un'altra lista per lo stesso Organo Collegiale.

Quanti possono essere i candidati?

Per gli Istituti scolastici oltre i 500 alunni: da 1 a 16 per i genitori e i docenti + da 1 a 4 per gli ATA vale a dire al massimo il doppio dei candidati eleggibili per ciascuna specifica componente

Chi deve consegnare materialmente la lista?

Il presentatore della lista, che è anche il primo firmatario della medesima e che non può essere candidato, esibendo un documento di riconoscimento e firmando dinanzi alla commissione elettorale e/o al Dirigente Scolastico e/o a un suo delegato che autentica la firma del menzionato presentatore. In via del tutto

eccezionale e per meglio favorire la presentazione delle liste di ciascuna componente, è data facoltà, non obbligo, che ciascun presentatore di lista corredi la medesima allegando le fotocopie dei documenti d'identità di ciascuno dei membri firmatari la lista, facendosi altresì contestualmente garante, proprio in qualità di presentatore della lista, dell'esattezza e veridicità delle firme, degli estremi e delle copie dei documenti di identità allegati alla lista. In caso contrario, ciascun singolo firmatario di una lista dovrà presentarsi personalmente per far autenticare la propria firma.

È obbligatorio nominare un rappresentante di lista?

No, ma ogni lista può indicare uno o più rappresentanti di lista. Se ci sono persone disponibili, è sempre utile inserire qualcuno per controllare che tutte le operazioni siano svolte regolarmente.

Si può fare campagna elettorale?

Sì, è possibile distribuire materiale elettorale e organizzare assemblee a questo scopo; il periodo di campagna elettorale va dal 18° (30.10.24) al 2° (15.11.24) prima delle votazioni.

Ovviamente se si determinano, per ciascuna componente, più liste è necessaria la massima correttezza e cautela, pertanto, prima che all'interno della scuola, venga chiesta la distribuzione formale di eventuale materiale elettorale è indispensabile che quest'ultimo sia anticipatamente visionato e validato dalla Presidenza dell'Istituto quale garante della liceità e correttezza delle procedure.

Dove si vota?

Si vota in uno dei 2 seggi: Plesso Fabbri e Plesso Poerio.

Quanti sono e chi sono gli scrutatori?

Di norma sono 3, e sono gli stessi componenti del Seggio elettorale; possono però essere anche in numero inferiore, se non si trovano persone disponibili.

ATTENZIONE: I candidati non possono essere anche scrutatori.

Chi ha diritto di voto e come si vota?

Genitori (o aventi la potestà genitoriale sui minori): "entrambi i genitori votano la lista prescelta e possono dare fino a due preferenze". Tale metodica vale anche per la componente Docenti, non per gli ATA, che possono dare solo una preferenza.

Ogni elettore vota per la propria componente, qualora si tratti di un docente e/o un ATA che abbia un figlio/a frequentante l'Istituto voterà sia per la propria componente di appartenenza che in qualità di genitore. Se un genitore ha più figli in gradi scolastici diversi può votare una sola volta. Votano tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea) e tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea). L'OM 15.07.91 n° 215 cita espressamente "Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda e indicando le preferenze".

Cordialmente

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Falconetti
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*